

T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 04/01/2021, n. 19

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4379 del 2020, proposto da C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Aristide Police, Fabio Cintioli, David Astorre, Alessandro Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 103 - Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Alfredo Soricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari:

del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili dell'ASL di Benevento (CIG 8260269D9B), adottato nella seduta di gara del 29 settembre 2020 e comunicato dalla stessa ASL al Consorzio ricorrente con nota prot. gen. n. 101905 del 2 ottobre 2020 a firma del RUP;

della nota stessa e di tutti i verbali di gara, tra cui - in particolare - quello della seduta del 29 settembre 2020 ad essa allegato;

di ogni altro atto specificatamente indicato in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl 103 - Benevento 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020, tenuta da remoto con modalità

Microsoft teams, a termini dell'art. 25 del D.L. 137/2020, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;  
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

## FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in esame è controversa la legittimità del provvedimento di esclusione del Consorzio Nazionale Servizi dalla procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili della ASL di Benevento, indetta con delibera di D.G. n. 117 del 21 maggio 2020, per un valore totale stimato dell'appalto di € 5.167.721,43.
2. Il fulcro motivazionale della censurata esclusione è incentrato sulla ritenuta inaffidabilità professionale del precitato operatore economico, in tesi colpevole di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, che la S.A. inferisce da diversi accadimenti relativi a precedenti rapporti con alcune stazioni appaltanti, ritenuti di per sé idonei a giustificare un convincimento conclusivamente ostativo alla sua ammissione alla competizione concorrenziale.
3. Avverso il provvedimento espulsivo ha proposto ricorso il C.N.S., preliminarmente rimarcando di aver assolto in maniera affatto diligente agli obblighi informativi verso la S.A. in sede di partecipazione alla gara, riferendo, in un'ottica di massima trasparenza e collaborazione e *"in chiave del tutto tuzioristica"*, in ordine a tutti gli accadimenti suscettibili di poter influenzare il processo decisionale dell'amministrazione sulla sua affidabilità professionale; e, in particolare, sia - in negativo - in ragione di diversi contenziosi pendenti con alcune stazioni appaltanti, delle sanzioni adottate in relazione a vari illeciti anticoncorrenziali da parte dell'AGCM nonché di intervenute iscrizioni (benché non automaticamente escludenti) nella sezione B del Casellario Anac, che - in positivo - alla luce delle svariate e consistenti misure di self-cleaning adottate dal Consorzio per garantire la sua affidabilità e tali da consentirgli di ricevere il c.d. rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter d.l. n. 1 del 2012 dall'AGCOM, peraltro con il massimo del punteggio, già a far data dal 22 maggio 2019, dunque, antecedentemente alla scadenza del termine di partecipazione alla gara in questione.
- 3.1 Il Consorzio ricorrente ha conclusivamente sostenuto che una più accurata e complessiva valutazione delle su riferite vicende avrebbe dovuto indurre la ASL di Benevento a consentire ad esso Consorzio di partecipare alla gara, analogamente a quanto disposto da numerose stazioni appaltanti italiane in relazione alle varie gare cui CNS ha partecipato, non potendosi oramai revocare in dubbio la possibilità di fare affidamento sulla sua integrità professionale, avuto riguardo non solo alla radicalità delle misure di riassetto strutturale e organizzativo adottate rispetto alla precedente gestione manageriale, ma anche alla circostanza che i contenziosi in questione avrebbero un'incidenza del tutto irrisoria e trascurabile se rapportata

al complesso degli appalti in corso ed eseguiti, tanto da costituire, in tesi, un'evenienza naturale nella gestione dell'attività d'impresa.

3.2 Stigmatizzando dunque la valutazione negativa cui è pervenuta la S.A., il C.N.S. ha affidato il ricorso a due articolati motivi in diritto, così sinteticamente riassunti:

I) l'ASL resistente avrebbe del tutto omesso di esplicitare il percorso logico-giuridico che ha condotto in concreto alla formulazione del giudizio di inaffidabilità, omettendo di valutare le pregnanti considerazioni svolte dal medesimo ricorrente in relazione alla esatta perimetrazione degli episodi riferiti, molti dei quali ancora *sub iudice* o non più attuali: sarebbe invero mancato qualsivoglia apprezzamento dell'effettiva attitudine delle vicende *de quibus* a minare l'affidamento nella sua integrità professionale, anche tenuto conto dell'idoneità delle misure riparatorie all'uopo adottate;

II) più in dettaglio, sotto tale ultimo profilo, l'Amministrazione resistente avrebbe radicalmente omesso di valutare quanto rappresentato dal Consorzio ricorrente in ordine alle misure organizzative, strutturali e manageriali che il medesimo ha indicato di aver attivato, anteriormente alla sua partecipazione alla procedura per cui è giudizio, per garantire comunque la propria affidabilità professionale e superare quella rottura dell'affidamento ingenerata da episodi riferibili alla precedente gestione manageriale; misure di self-cleaning che avrebbero dovuto costituire oggetto di apprezzamento autonomo e svincolato da quello delle predette sanzioni ai fini dell'accertamento del possesso del requisito in parola ai sensi dell'art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016.

4. Si è costituita in resistenza l'Asl 103 - Benevento 1 che ha rimarcato l'adeguatezza della motivazione posta a fondamento della disposta esclusione, instando per il rigetto del ricorso, deducendo essere le avverse censure infondate in fatto e in diritto.

5. All'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2020 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, tenuta da remoto a termini dell'art. 25 del D.L. 137/2020, dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone anzitutto i presupposti, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. È possibile procedere ad un'analisi unitaria dei motivi in diritto dedotti dalla ricorrente, in ragione della trasversalità delle censure di difetto di motivazione che riducono *ad unicum* il tema centrale della controversia.

Il ricorso è fondato.

6.1 Come oramai affermato pacificamente dalla giurisprudenza, la norma contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c) codice dei Contratti pubblici (per cui è possibile l'esclusione di un operatore economico dalle gare pubbliche allorché la "*stazione appaltante dimostri con mezzi*

*adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità")* ha valore di clausola generale, essendo idonea a ricomprendere tutte le condotte poste in essere dalle imprese nell'ambito della propria attività professionale, in violazione di una norma d'obbligo, a prescindere dal rilievo civile, penale o amministrativo della stessa, e che siano in astratto suscettibili di minare o revocare in dubbio l'affidamento nella lealtà e integrità professionale dell'operatore economico, tenuto conto che proprio l'elemento fiduciario connota il contratto di appalto a salvaguardia del buon andamento dell'azione amministrativa.

6.1.a La *ratio* della norma, dunque, risiede nell'esigenza di verificare l'affidabilità complessivamente considerata dell'operatore economico che andrà a contrarre con la p.a. per evitare che quest'ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale e, dunque, al fine di assicurare alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile e corretto, secondo un giudizio espresso non in chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria, di selezione preventiva nella scelta del possibile contrante per il contratto in formazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260 e 12 aprile 2019, n. 2407; Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3070).

6.1.b La previsione in esame, sicuramente di più ampia portata rispetto a quella di analogo tenore contenuta nel previgente art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non opera più alcuna distinzione tra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o con diversa stazione appaltante e non si riferisce esclusivamente alla negligenza o all'errore professionale, bensì, in termini ancora più ampi, al "grave illecito professionale", che affascia in sé molteplici fattispecie, ricomprendendo condotte, anche diverse dall'errore o negligenza, che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, ma anche in fase di gara e nell'ambito della quale, secondo la pacifica giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, è certamente sussumibile l'intesa anticoncorrenziale conclusa dall'operatore economico al fine di alterare a suo favore il libero dispiegarsi della concorrenzialità in relazione a una precedente procedura di gara (in tal senso, *ex multis* Cons. di Stato, V Sez., 21 gennaio 2020, n. 474; 9 gennaio 2020, n. 178; 16 dicembre 2019, n. 8515; Cons. Giust. amm. Reg. Sicilia, sez. giuris., 9 dicembre 2019, n. 1038; cfr. anche pronuncia Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 giugno 2019 nella causa C-425/18, per cui *"la commissione di un'infrazione alle norme in materia di concorrenza, in particolare, quando tale infrazione è stata sanzionata con un'ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante nell'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) della direttiva 2004/18"*, che, infatti, si occupa di salvaguardare la possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. considerando 101) *"di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio, a causa (...) di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza (...)"*). Ciò con la precisazione per cui, in caso di illecito anticoncorrenziale, la sanzione espulsiva da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, coerentemente con la sua natura

di *extrema ratio*, non è automatica, potendo essere irrogata solo qualora la condotta anticoncorrenziale accertata dall'autorità nei riguardi di un operatore economico sia connotata da un elevato grado di gravità, derivando da una valutazione specifica e concreta del comportamento dell'operatore economico interessato da parte della stazione appaltante, in conformità al principio di proporzionalità (*cf.* Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IX, ordinanza del 4 giugno 2019, causa C-425/18, par. 34; *id.* sentenza del 13 dicembre 2012, C465/11, punto 31; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 7 dicembre 2020, n. 13120).

6.2 L'ampia portata della previsione all'esame, idonea a ricomprendere la vasta e mutevole casistica di illeciti connessi all'attività professionale, va rapportata alla chiara scelta legislativa, *in primis* eurounitaria, di far ricorso ad una peculiare tecnica normativa che prevede per la descrizione della fattispecie astratta l'utilizzo di termini generici, introduttivi di concetti giuridici indeterminati, di modo che il fatto produttivo di effetti giuridici non viene individuato in maniera tassativa ed esaustiva dal legislatore, bensì attraverso il rinvio, per la sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri *extragiuridici* (*cf.* parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato nn. 2616/2018 e 1503/2017).

6.2.a Una tale soluzione implica in maniera chiaramente ineludibile che, nel passaggio dall'astratta previsione normativa alla sua concreta applicazione, vi sia un margine significativo di discrezionalità della stazione appaltante, cui è rimesso l'apprezzamento della idoneità di ogni singola condotta esaminata - collegata all'esercizio dell'attività professionale e contraria ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa - a rientrare nel perimetro della previsione astratta, in quanto sia permeata da una "*gravità*" tale da rendere "*dubbia*" l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, sempre che ne sia data "*dimostrazione con mezzi adeguati*", alla stregua di sufficienti elementi probatori e di una ponderata e motivata valutazione (*cf.* C.G.A. Regione Sicilia, 30 aprile 2018, n. 252).

6.2.b La previsione all'esame, che si colloca all'interno della disciplina delle cause tassative di esclusione, partecipandone la finalità di realizzare un equo bilanciamento tra garanzia del vincolo fiduciario e principio di libera partecipazione delle imprese alle gare di appalto, postula, dunque, che l'operazione di sussunzione sia assistita da una rafforzata motivazione attraverso la quale deve essere reso trasparente il percorso logico effettivamente seguito dall'amministrazione per giungere, alla stregua della valutazione di determinati accadimenti concreti, all'affermazione della gravità dell'illecito professionale e dell'intervenuta rottura del vincolo fiduciario nei confronti dell'operatore economico.

6.2.c Sul punto, la giurisprudenza ha in particolare sottolineato che, sebbene la valutazione di affidabilità abbia carattere discrezionale, la stazione appaltante è tenuta nella motivazione del provvedimento a dar adeguato conto:

a) di aver effettuato un'autonoma valutazione delle fonti di prova da cui ha tratto la pregressa commissione di un illecito professionale grave;

b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all'apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente (*cf.*, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1762 e 21 gennaio 2020, n. 479).

6.2.d In definitiva, in tale articolato contesto, la motivazione costituisce sicuro presidio di garanzia per gli operatori economici dall'eventuale cattivo uso della discrezionalità dell'amministrazione, stante la possibilità di controllo insita nella funzione del sindacato giurisdizionale, che è necessariamente un sindacato sulla motivazione, nel senso che il giudice è tenuto a valutare se, alla luce delle ragioni articolate dalla stazione appaltante, la valutazione di inaffidabilità dell'impresa, che supporta l'esercizio del potere di esclusione, risulti viziata sotto i profili del travisamento dei fatti, della illogicità ovvero della mancanza di proporzionalità della misura adottata. Ciò con la precisazione che, nello scrutinio di un uso distorto di tale potere, il sindacato del giudice amministrativo, stante la ragionevole opzione legislativa di rimettere alla stazione appaltante l'individuazione del punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente, va rigorosamente mantenuto sul piano della verifica estrinseca della non pretestuosità della operata valutazione degli elementi di fatto, senza attingere al piano della logica intrinseca alla mera condivisibilità della valutazione, afferente al merito della scelta discrezionale, sottratta, pertanto, al sindacato giurisdizionale (*cf.* Cons. Stato, V, 24 luglio 2017, n. 3652; V, 17 settembre 2018, n. 5424).

6.3 Va inoltre precisato che l'obbligo di rafforzata motivazione della decisione di esclusione assume connotati ancora più pregnanti nell'evenienza in cui l'operatore, pur versando in una delle situazioni suscettibili di dar luogo all'esclusione a causa di comportamenti predetti, dia prova, ai sensi dell'art. 80, comma 7, *cit.*, di aver successivamente adottato provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti (in tal senso, *cf.* Linee Guida Anac n. 6/2016 par. 7.4, per cui *"Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l'operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata"*).

6.3.a In tal caso, infatti, diversamente dall'ipotesi di ammissione, che non richiede particolari oneri in punto di motivazione, occorre che l'amministrazione partecipi all'operatore escluso le ragioni per cui le misure adottate siano stimate insufficienti a ricucire la rottura del vincolo fiduciario prodotta dagli accadimenti passati, così come si evince dalla norma contenuta nel comma 8 dell'art. 80 Codice dei contratti, per cui *"Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico"*.

6.3.b Del resto, in tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. decisione della IV Sezione, 19 giugno 2019 - causa C-41/18, in particolare par. 6 e 40), che ha rimarcato come la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, abbia carattere innovativo, in particolare nella misura in cui istituisce, all'articolo 57, paragrafo 6, il meccanismo delle misure riparatorie (self-cleaning), che tende a incoraggiare un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4 (tra cui rientra l'ipotesi in cui l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali) a fornire prove del fatto che le misure da esso adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo facoltativo di esclusione, anche ricordando come la direttiva medesima (all'art. 57, paragrafo 6) preveda che "*(...) Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione. (...)*".

7. Tanto precisato, applicando le enunciate coordinate ermeneutiche al caso all'esame, risulta evidente l'insufficienza motivazionale censurata per più profili dal Consorzio ricorrente, assiomaticamente snodandosi il provvedimento di esclusione nella mera enunciazione di assunti che, tuttavia, a giudizio del Collegio, in mancanza dell'estrinsecazione del percorso logico seguito nella valutazione in concreto delle vicende, appaiono affatto insufficienti e inidonei a reggere la determinazione finale di esclusione dalla gara.

7.1 Sotto un primo profilo, infatti, l'amministrazione si è limitata alla mera elencazione di accadimenti riportati in conformità a quanto fedelmente esposto nell'informativa prodotta dal ricorrente in sede di partecipazione, senza esprimere alcuna autonoma valutazione sulla effettiva incidenza, all'attualità ed in concreto, delle singole vicende passate in rassegna, sull'elemento fiduciario nei confronti dell'operatore economico.

7.1.a Ciò risulta in tutta evidenza dalla circostanza che l'ASL si è espressa solo in termini astratti e con formula stereotipata in ordine alla idoneità dei su riferiti episodi a porsi come presupposti per un giudizio di inaffidabilità finalizzato alla esclusione dell'operatore economico, senza alcuno specifico riferimento né alle ragioni che l'hanno condotta ad una tale valutazione di inaffidabilità né alla gravità della fattispecie e alla connessione tra le condotte valutate e l'oggetto del contratto da affidare.

7.1.b Ed invero, emerge dalla piana lettura del provvedimento, che la S.A. si è limitata a dare atto:

- della circostanza che le annotazioni Anac nella sez. B, "notizie ritenute utili", pur se non comportanti l'automatica esclusione o l'interdizione dalle gare pubbliche, incidendo comunque sulla vita dell'impresa, non impediscono alla Stazione Appaltante di procedere, nella fase di selezione delle offerte, a "*valutazioni specifiche in ordine ai comportamenti e alla condotta che ne hanno determinato l'iscrizione*": valutazioni poi in concreto del tutto omesse;
- della possibilità per la S.A. di "*valutare, ai fini dell'eventuale esclusione*" - in quanto rientranti nella fattispecie astratta del grave illecito professionale - i provvedimenti esecutivi dell'A.G.C.M di condanna dell'operatore economico per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi, aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare, in ragione dell'idoneità a porne in dubbio l'integrità o affidabilità, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa e delle Linee Guida Anac n. 6, salvo poi omettere in concreto la (solo annunciata) valutazione.

7.1.c Ritiene pertanto il Collegio, alla stregua dei superiori principi, che la determinazione di esclusione dalla gara del Consorzio rechi in sé un incolmabile salto logico, in ragione della pretermissione di quelle specifiche valutazioni che avrebbero dovuto supportare il giudizio finale di inaffidabilità cui giunge la S.A., anche con riferimento alla eventuale persistente attualità e idoneità delle vicende passate in rassegna a condizionare *pro futuro* l'affidabilità e l'integrità morale dell'impresa. Ciò, in particolare, anche tenuto conto del fatto che, come anche ripetutamente rimarcato dalla difesa ricorrente:

- le sanzioni antitrust disposte dall'AGCOM nel 2015 e nel 2019 (in relazione, rispettivamente, ad intese restrittive della concorrenza nell'ambito della "Gara Scuole" e "Gara Facility Management 4", indette da Consip nel 2012), nonché i provvedimenti di risoluzione ed esclusione disposti da Consip in conseguenza delle sanzioni adottate da AGCM ("Gara Scuole", "Gara Caserme", "Gara Sanità" e "Gara Musei"), afferiscono ad episodi risalenti, avvenuti in epoca antecedente all'insediamento del nuovo management e in generale prima dell'adozione delle numerose misure di *self-cleaning* che hanno consentito al Consorzio di conseguire il *rating* di legalità;
- diverse vicende risultano ancora *sub iudice* (tra queste, in particolare, quelle relative alla risoluzione contrattuale disposta da Consip il 1° dicembre 2016 -"Gara Scuole", in conseguenza del provvedimento AGCOM del 2015; alla sanzione AGCOM del dicembre 2019; all'esclusione disposta da Consip nel marzo 2020 e relativa alla "Gara Musei" indetta nel 2014), di talché, ai sensi del comma 10 *bis* dell'art. 80 *cit.*, l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere una propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico;



- l'annotazione disposta dall'ANAC nella sez. B delle sanzioni dell'AGCOM (oggetto di impugnativa al TAR Lazio) non comporta automatica esclusione dalla gara, di talché occorre motivare sulla sua rilevanza a fini escludenti;

- un'ulteriore vicenda contenziosa afferente a un presunto inadempimento che avrebbe condotto alla risoluzione disposta da AMA, oltre ad afferire ad un oggetto contrattuale (gestione rifiuti) del tutto estraneo rispetto all'appalto per cui è causa, risulta essere *sub iudice* in ragione di alterne vicende afferenti all'esecuzione del contratto, che hanno visto anche il CNS agire in giudizio per presunte violazioni di obblighi contrattuali imputabili in tesi alla medesima Stazione appaltante.

7.2 Sotto altro concorrente profilo, colgono nel segno le censure spiegate dalla parte ricorrente, in particolare con il secondo motivo di ricorso, per cui, anche a voler ritenere rilevanti le menzionate vicende, alcun cenno si rinviene nel provvedimento gravato in ordine alla valutazione della idoneità dalle misure riparatorie di *self-cleaning* adottate dal Consorzio successivamente all'integrazione dei comportamenti illeciti in contestazione, onde dimostrare di essere affidabile e meritevole di fiducia nonostante ricorra un motivo di esclusione.

Ed invero, da quanto emerso in maniera incontestata dagli atti, il Consorzio è stato progressivamente interessato da un profondo stravolgimento tecnico-organizzativo, già completato alla data di partecipazione alla gara in oggetto, e risultante, tra l'altro, oltre che dall'insediamento di un management completamente rinnovato, da un cambiamento sia a livello strutturale societario, sia a livello di regolazione ed organizzazione interna del Consorzio, rispondente al modello organizzativo e gestionale delineato dal d.lgs. n. 231/2001; dalla revisione e modifica di tutte le norme che disciplinano il funzionamento del Consorzio, e in particolare dalla adozione di un nuovo Statuto societario; dalla adozione di un nuovo organigramma degli organi e degli uffici nonché dalla adozione di un programma di *compliance* antitrust in linea con le best *practices* europee e nazionali.

Ebbene, nessun passaggio motivazionale del provvedimento di esclusione gravato dà conto delle ragioni per cui dette misure siano state ritenute inidonee a dimostrare, ai sensi dell'art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 cit., l'avvenuto superamento di ogni situazione di dubbio sulla affidabilità ed integrità professionale dell'operatore economico, in funzione della possibilità *pro futuro* di ripristino del vincolo fiduciario in precedenza compromesso e di mantenimento dell'operatore economico sul mercato (*cf.* T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 22 dicembre 2017, n. 12640).

8. In conclusione, stante la acclarata carenza motivazionale sotto tutti i profili denunciati, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della gravata decisione di esclusione.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Condanna l'ASL di Benevento alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 GEN. 2021.